

COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
CON RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO E  
RIPARAZIONE DI PORZIONE PREFABBRICATA (BLOCCO A)  
NEL CIMITERO COMUNALE DI BASTIGLIA  
POSTO IN VIA IV NOVEMBRE**

**COMMITTENTE - PROPRIETA':** Comune di Bastiglia

Piazza Repubblica n. 57, Bastiglia MO

**R.U.P.:** Geom. Adriana Barbieri

**UBICAZIONE EDIFICIO:** via IV Novembre

**DATI CATASTALI:** Foglio 5 - Mappale A

**C.1\_SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

PRATICA PROT. N. 2018-0033

**Il tecnico**

Ing. Fabio Ghelfi

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI BASTIGLIA (MO)**

Codice Fiscale n. 00686230368

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

*(art. 43, c. 1 del D.p.r. 207/2010)*

**PROGETTO ESECUTIVO DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO E RIPARAZIONE DI PORZIONE PREFABBRICATA (BLOCCO A) NEL CIMITERO COMUNALE DI BASTIGLIA".**

**CODICE CIG                    - CUP G5D18000070004**

**Importo:** € 83.551,34, oltre IVA 22%

Importo per l'esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso d'asta:                    € 79.743,46

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.lgs.81/2008,

non soggetti a ribasso d'asta:                    € 3.807,88

**Totale lavori in appalto                    € 83.551,34**

\*\*\*\*\*

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, mediante scrittura privata soggetta a bollo fin dall'origine e a registrazione solo in caso d'uso, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:

- **Adriana Barbieri**, nata a Bomporto (MO) il 09.01.1957, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bastiglia, con sede in Bastiglia, Piazza Repubblica n. 57 - C.F./P.IVA 00686230368, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, autorizzata ai sensi dell'art. 107, c. 3, e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 40 dello Statuto Comunale, in esecuzione del decreto sindacale prot. n.                    del                    di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

- Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ..., residente in ..., via ..., in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... con sede in ..., Via ..., codice fiscale ... e partita IVA ..., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ... con n. ... capitale sociale di Euro ... interamente versato, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

## PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. ... del ... si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in epigrafe indicati e individuando la procedura negoziata quale metodo di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del **criterio del minor prezzo**, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 83.551,34, di cui € 79.743,46 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.807,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con medesima determinazione n. ... del ... si dà atto che l'onere relativo alla realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria al cap.lo .... del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- in seguito a procedura negoziata, come da verbale di gara e proposta di aggiudicazione del ..., l'offerta migliore è risultata quella presentata da .....e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. ... del ... è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione al sopraindicato Appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di € ... (Euro ...) comprensivo di € ... (Euro ...) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso offerto pari al ...%;
- l'operatore economico aggiudicatario ha fornito la documentazione prevista dalla lettera di invito e per la stipula del contratto, tra cui in particolare:
  - a) "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 31/2018, a garanzia della corretta esecuzione del contratto mediante ... rilasciata da ... in data ..., n. ....;
  - b) polizza di assicurazione numero ... in data ..., rilasciata da .... Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, prevede i seguenti massimali: per danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa Iva); per danni di responsabilità civile verso terzi per euro 500.000,00, ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016;
  - c) iscrizione alla camera di commercio;
  - d) il Documento di Valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – laddove previsto;
  - e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - f) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - g) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - h) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- il DURC on-line prot. INAIL n. ..., trattenuto agli atti del Servizio risulta che l'impresa ... è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- l'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al c. 16 ter dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'impresa ha sottoscritto, all'atto dell'offerta, il "*Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali*" in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 e s.m.i.;
- l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti prescritti;
- l'Appaltatore risulta iscritto nella White list contro le infiltrazioni mafiose - Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265) D.P.C.M. 18 aprile 2013 modificato con D.P.C.M. 24.11.2016.
- in data ... è stato redatto il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori, col quale si stabilisce che gli stessi avranno inizio il medesimo giorno ... (**solo nel caso di consegna anticipata**);
- il RUP e l'Appaltatore danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto (**solo nel caso di consegna anticipata**);

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra rappresentate, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate convengono e stipulano quanto di seguito:

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per l'esecuzione dell'**intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento dell'impianto fognario e riparazione di porzione prefabbricata (Blocco A) nel Cimitero Comunale di Bastiglia**. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti a questo allegati o in questo richiamati.

### Articolo 2. Norme regolatrici

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:

Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente, che si allega sotto la lettera A);

- Capitolato speciale d'appalto (Prima parte: definizione tecnica ed economica dei lavori; Seconda Parte: Prescrizioni tecniche), che si allega sotto la lettera B);

- SP.6 Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera C);

- SP.7 Computo metrico estimativo, che si allega sotto la lettera D);

- Lista delle lavorazioni e delle categorie, che si allega sotto la lettera E);

- Elaborati grafici di progetto e le relazioni, tra cui in particolare:

- SF.3\_Planimetria generale dei sottoservizi della fognatura esistente;

- SF.4\_Intervento locale Blocco A – Stato di fatto - Pianta piano terra, sezione A-A e prospetti;

- SP.1\_Intervento locale Blocco A – Progetto – Interventi in fondazione: Pianta e particolari costruttivi;

- SP.2\_Intervento locale Blocco A – Progetto – Interventi struttura in elevazione: Pianta piano terra, sezione A-A, prospetti e particolari costruttivi;

- SP.3\_Intervento locale Blocco A – Progetto – Interventi in copertura: Pianta e particolari costruttivi;

- SP.4\_Elaborato grafico stato di progetto – Planimetria generale delle fognature in progetto;-

SP.5\_Elaborato grafico stato di progetto – Particolari tipo delle fognature in progetto;

- PST.8\_Rilievo geometrico strutturale;

- S.2\_Cronoprogramma;

- Schema linea vita Blocco A;

- S.1\_Piano di sicurezza e di coordinamento D. Lgs. 81/08;

- Polizze di garanzia;

- Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta economica;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati o documenti ivi richiamati:

- dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- dalle disposizioni del DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- dal Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'appalto e non previsto da quest'ultimo;

- dal Codice civile per quanto non richiamato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi agli atti, dal Responsabile del procedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie.

4. In caso di discordanza o contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborati grafici e descrittivi,
- Piani della sicurezza;
- Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta economica;
- Altri documenti allegati al presente Contratto;
- Leggi, regolamenti e norme indicate nel Capo 11 – Norme finali, del Capitolato speciale d'appalto.

5. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

6. L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente nel Comune di Bastiglia, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastiglia, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bastiglia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale complessivo per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1 ammonta a € ... (Euro ...), di cui € ... (Euro ...) per lavori ed € ... (Euro ...) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. **Il contratto è stipulato "a misura"** ai sensi del c. 1, lett. eeeee), dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui i prezzi unitari di cui all'elenco componente il progetto esecutivo, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle unità di misura delle singole parti di lavoro eseguito.

4. La tabella con il riepilogo complessivo delle lavorazioni di progetto a seguito del ribasso offerto risulta la seguente:

Categoria prevalente (OG 1 – edifici civili e industriali)	€ .....
Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 3.807,88
<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€ .....</b>
<b>IVA 22 %</b>	<b>€ ...</b>

<b>Importo complessivo dell'appalto (compresa Iva)</b>	<b>€ ...</b>
--	--------------

#### **Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Si rimanda all'art. 28 – Variazione dei lavori del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, nella parte ancora vigente, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ..., all'indirizzo ... presso ..., pec ....., ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al c. precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 6. Condizioni e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto d'appalto, in seguito a consegna dei lavori o parte degli stessi, risultante da apposito verbale.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato, elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – *Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma*.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 7. Penale per ritardi**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e le disposizioni indicate nell'Art. 16 del Capitolato speciale di appalto - *Penali in caso di ritardo*, ai sensi dell'art. 113-bis, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Direzione Lavori.
5. La penale, di cui al c. 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

### **Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della Direzione Lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'Art. 15 del Capitolato speciale di appalto - *Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe*.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

### **Articolo 9. Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati col corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 26 del presente contratto – Oneri fiscali e spese contrattuali.

6. La puntuale esatta esecuzione dei lavori è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle norme e modalità previste dal capitolato speciale e dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo.

7. L'appaltatore è tenuto, altresì, alla fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna, secondo le indicazioni della D.L. e all'osservanza delle norme contenute nel regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

8. Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese eventualmente necessarie per le verifiche e prove sia preliminari, sia in corso d'opera e sia alla fine dei lavori.

9. Per tutto il periodo corrente dalla data del verbale di consegna e sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o la definitiva approvazione del collaudo, l'Appaltatore si obbliga, a propria cura e spese, alla manutenzione delle opere stesse ivi comprese le riparazioni, sostituzioni, ripristini che si rendessero necessari. Durante il suddetto periodo l'impresa rimane unica responsabile sia in sede civile che penale.

10. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. ... in data....:

11. L'appaltatore dichiara di avere sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e che restano depositati agli atti.

12. L'Appaltatore si obbliga in particolare a rispettare tutte le condizioni e modalità di esecuzione del servizio previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

13. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza, redatto come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e allegato al progetto esecutivo. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della Stazione appaltante e che si richiama "per relationem" quale parte integrante del presente contratto.

## **Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al Capitolato speciale di appalto.

## **Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo c., del Codice

Civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

## **Articolo 12. Liquidazione dei corrispettivi - Pagamenti**

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, in acconto e a saldo, secondo quanto previsto dal CAPO 4 del Capitolato speciale di Appalto.
2. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione, se richiesta, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, di importo netto non inferiore ad € 30.000,00.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al c. 3.
5. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
6. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
7. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo c., del codice civile.
9. Ai sensi dell'articolo n. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante inserimento dell'articolo n. 17-ter, con il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, denominato "split payment", in sede di emissione del titolo di pagamento a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, l'IVA è versata direttamente all'Erario e non più all'Appaltatore, che dovrà comunque continuare ad esporre l'IVA in fattura. Si invita, pertanto, ad aggiungere alla fattura la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".
10. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica, secondo quanto disposto con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 03.04.2013, n. 55, intestata al Comune di Bastiglia ed indirizzata al Codice Univoco Ufficio del Comune di Bastiglia UF4XKR.
11. La liquidazione avverrà a 60 gg. fine mese data fattura, come previsto ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D.Lgs. n. 231/2002.
12. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria della Banca BPER - Banca Popolare dell'Emilia-Romagna a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento

comunale di contabilità a favore della Ditta ..., con sede a ... (...) in Via ... n. ..., C.F. ... - partita I.V.A. ...;

13. L'appaltatore dichiara che i Signori autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dalla Stazione Appaltante sono i seguenti:

- ... nato a ... il ... e residente a ... (...) in Via ... n. ... - C.F. ..., in qualità di ...

14. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

15. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

16. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

### **Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

### **Articolo 14. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa del contratto**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi e con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, del presente contratto e del Capitolato speciale d'appalto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ai sensi dell'art. 110, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, c. 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto del presente affidamento.
6. La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, nei casi e con le procedure dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, del presente contratto e del Capitolato speciale d'appalto.
7. Ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **Articolo 15. Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'articolo 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi 3, 4, 5, e 6 e dall'articolo 105, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.
4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
6. Ai sensi dell'art. 30, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2. Qualora ne ricorra la necessità (art. 90, c. 5, del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il piano di cui al precedente c. forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
5. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## **Articolo 18. Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lettera d), del suddetto decreto legislativo.
2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna lavorazione oggetto dell'appalto.

### **Ovvero**

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione dei seguenti lavori o parti di opere: ... .
3. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda al Capo 8 – Disciplina del subappalto.
4. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'Appaltatore, se non nei casi previsti dall' art. 105, c. 13, del D.Lgs. 50/2016.
5. Per il pagamento dei subappaltatori ed in materia di responsabilità, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione Appaltante stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui sono state affidate le attività oggetto del presente appalto.
8. Il subappaltatore, qualora l'attività svolta risulti indicata all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012, è tenuto all'iscrizione nella White list di cui alla Legge 190/2012 - D.P.C.M. 18 aprile 2013, modificato con D.P.C.M. 24.11.2016.

## **Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante (*Fideiussione o deposito cauzionale*) ... numero ... in data .... rilasciata dalla società/dall'istituto bancario ... agenzia/filiale di ..., per un importo di € ... (*in lettere ...*), pari allo ...% dell'importo del presente contratto, nella stessa misura e secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 103, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile.
4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al c. 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
5. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
7. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.
8. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

10. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

11. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti aggiuntivi, la garanzia deve essere integrata; la Stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## **Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che egli dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza numero ... in data ..., rilasciata da .... Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, prevede i seguenti massimali: Euro ... a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa iva); Euro 500.000,00, per danni di responsabilità civile verso terzi.

## **Articolo 21. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Stazione appaltante e della Prefettura-ufficio territoriale competente.

6. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. 9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, la quale è sollevata da ogni responsabilità.

### **Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*", si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

3. Nel caso in cui nei confronti dell'Appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, la Stazione Appaltante attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.
5. **eventuale** Il presente contratto viene stipulato in presenza della comunicazione antimafia, con esito positivo, secondo quanto disposto dall'articolo 88 del D.Lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato e al c. precedente, la Stazione Appaltante recederà dal contratto, con diritto al risarcimento dei danni con una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
6. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.
7. L'Appaltatore si impegna inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione interdittiva antimafia, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (così detta *white list*), ovvero da diniego di iscrizione.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, ai piani di sicurezza, nonché agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori e alla documentazione tutta depositata agli atti del Comune presso l'Area Tecnica, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata.
2. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, c. 1, lett. u), il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le disposizioni del Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.

### **Articolo 25. Clausola di manleva**

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

## **Articolo 26. Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, ivi compresi **l'assolvimento dell'imposta di bollo** e dell'imposta di registro per quanto stabilito dal successivo c. 2, nonché ogni altro onere tributario, sono a totale carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/1986.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio (ai sensi dell'art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I DPR 642/1972 - atti soggetti a bollo sin dall'origine nella misura di €16,00 per ogni foglio: capitolato generale, capitolato speciale, elenco prezzi unitari, crono programma, verbale consegna/sospensione/ripresa/fine lavori, verbale constatazione misure, certificato di collaudo/regolare esecuzione).
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
5. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

## **Articolo 27 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente c. sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 28, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Articolo 28. Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento

(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è ..., con sede in ..... I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. ....; e-mail ...; pec .....

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

## **Articolo 29. Efficacia del contratto**

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.
2. Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

### **Articolo 30. Clausole vessatorie**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare ed approvare espressamente le clausole di cui agli artt.: Articolo 7. Penale per ritardi - Articolo 9. Oneri a carico dell'Appaltatore - Articolo 14. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa del contratto - Articolo 15. Controversie - Articolo 21. Tracciabilità dei flussi finanziari - Articolo 26. Oneri fiscali e spese contrattuali.